

**CUD
2006**

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

1.1 Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali. Tale certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, essa deve essere acquisita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

1.2 Dati comuni

I dati personali comuni (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativamente disposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. Tale scelta implica, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

1.6 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio Archivio Anagrafico - viale Europa, n. 242 - 00144 Roma.

1.7 Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'8 per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

2. Utilizzo della certificazione

2.1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (**CUD 2006**), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di congruaggio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 34 della certificazione).

2.2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata, quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite ovvero quando sono state attribuite deduzioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali con conseguente minore importo di ritenute operate. Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

2.3. Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO/2006 Persone fisiche:
 - se hanno percepito nel 2005 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2005 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il quadro RT del Mod. UNICO/2006 Persone fisiche:
 - se nel 2005 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;

- se nel 2005 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
 - se nel 2005 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
 - se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - il modulo RW, se nel 2005 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
 - il quadro AC del Mod. UNICO 2006 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
- I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2006 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

2.4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

2.5. L'art. 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede che i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004 se più favorevoli (c.d. clausola di salvaguardia).

3. Scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

Per il 2005 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 5, parte B dati fiscali, risultano indicate ritenute.

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Per effettuare la scelta, uno dei due esemplari va consegnato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;

- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la certificazione e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'INPDAP. Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici TFS, TFR, Cassa credito, ENPDEP ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2005. Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'INPDAP utilizzerà i dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

6. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali IPOST

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'IPOST. Pertanto, nei relativi punti, il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione, potrà riscontrare gli elementi retributivi percepiti, sempre nell'anno di riferimento e, rispettivamente, valorizzabili ai fini della pensione, del trattamento di fine servizio, ovvero di fine rapporto. Di conseguenza, la certificazione sarà dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che, separatamente, dovranno essere indicati. Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punti 47 e 42) ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto. Con la certificazione CUD 2006 sono, inoltre, descritti i periodi di servizio utili (punti 40 e 41), le singole trattenute operate (punti 68 e 69), nonché le retribuzioni a diverso titolo imponibili. Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'IPOST utilizzerà i dati contenuti nella certificazione CUD 2006 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod. 770/2006 Semplificato. Pertanto nel CUD 2006 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento. Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio, il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del CUD 2006, compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzioni ai fini pensionistici, punti 56, 57 e 61; per il trattamento di fine servizio, punto 59; per il trattamento di fine rapporto, punto 60; per i giorni utili, punti 47 e 42).

7. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore

Per i soggetti iscritti all'INPS l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 8 per i lavoratori subordinati e nel punto 14 per i collaboratori. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP l'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nei punti 27, 29 e 31. Per i dipendenti iscritti all'IPOST l'importo complessivo dei contributi trattenuti, rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, viene attestato nei punti 68 e 69.

**CUD
2006****ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA****COMPILAZIONE DATI FISCALI****Generalità**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2005 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico.

Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella B allegata alle presenti istruzioni con il corrispondente codice.

Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

**Dati relativi
al datore di lavoro,
ente pensionistico o
altro sostituto d'imposta**

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale il CAF-dipendenti deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Parte A**Dati generali****Dati relativi al dipendente,
pensionato o altro
percettore delle somme**

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2005 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato per evidenziare situazioni particolari, riguardanti il dipendente, che possono assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati ad una forma pensionistica complementare e/o individuale.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- 3 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (o sebbene istituito non sia operante dopo 2 anni), ovvero nel caso in cui la fonte istitutiva del fondo, sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c. (ad es. collaboratori coordinati e continuativi);
- 4 - per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente punto.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate anche con riferimento a diversi redditi di lavoro conguagliati, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AA) di ciascuna situazione con il relativo codice, riportando nella casella 8 il codice alfabetico convenzionale "A" (ad esempio reddito di lavoro dipendente e reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o altri redditi per i quali non è prevista l'erogazione del TFR). Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione del **punto 12**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.it (area servizi, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Parte B Dati fiscali

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/93 erogate in forma di capitale) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 26 e 28 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Si precisa che l'importo di cui al punto 1 deve essere indicato al lordo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR effettivamente attribuite dal sostituto d'imposta al percipiente ed evidenziate nei successivi punti 17 e 18. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da lavori a progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000, sia l'importo della prestazione relativo a quanto maturato dal 1° gennaio 2001, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del TUIR, di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale) indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001.

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1/1/2001, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2005 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, segnalando altresì il codice C nel punto 37. Nelle annotazioni (cod. AC), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AD).

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2005 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 gennaio 2005, pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AF).

Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.

Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo di cui al comma 12 dell'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 243, indicare nel punto 1 i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio della suddetta facoltà. Di tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AG) distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da quella a carico del lavoratore.

Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non compete la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR. Nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione. In caso di conguaglio dei suddetti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AH) si dovrà dare distinta indicazione, oltre che della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), anche di quella soggetta a tassazione e compresa nel punto 1 (quota imponibile).

Nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AI).

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comu-

ni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali spetta teoricamente la sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1, del TUIR.

Analogamente a quanto previsto al punto 1, anche l'importo da evidenziare nel presente punto, deve essere al lordo delle predette deduzioni eventualmente riconosciute ed esposte nei punti 17 e 18.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR attribuite, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 45 e 46.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AJ) deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AK) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, della presenza o meno del TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c., specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Nelle annotazioni (cod. AZ) dovrà infine essere data indicazione dei redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, comma 2 del TUIR (euro 4.500,00).

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, comma 3 del TUIR (euro 4.000,00).

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AK) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le deduzioni da riconoscere ai sensi dell'art. 11 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365.

I punti 3 e 4 devono essere compilati anche qualora non compete la predetta deduzione o il sostituto ne abbia richiesto la non applicazione.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicato nel successivo punto 22. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 8.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 43 e 44.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le deduzioni e/o le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AM) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

In caso di conguaglio di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AH) dare indicazione della quota di ritenute compresa nel presente punto riferibile ai suddetti compensi.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 9.

In caso di conguaglio di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato con altre tipologie di reddito di lavoro dipendente o assimilato, nelle annotazioni (cod. AH) dare indicazione della quota di addizionale regionale all'IRPEF compresa nel presente punto riferibile ai suddetti compensi.

Nel **punto 7** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10. Si precisa che tale punto non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.

Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 6 e 7 sono determinati, per i soggetti residenti, sui redditi indicati ai punti 1 e 2 al netto della deduzione per coniuge e familiari a carico di cui al punto 18, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 20/04/2005 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AN) devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.

Nel **punto 8** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 9** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 7.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 11 e 12** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 13**. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nel punto 13 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 11 e 12.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 14, 15 e 16** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AO) i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Nel **punto 17** va indicato l'importo della deduzione per la progressività dell'imposizione determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 11 del TUIR e riconosciuto nei limiti dei redditi certificati a tassazione ordinaria.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare la deduzione di euro 3.000,00 al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto nelle annotazioni (cod. AP) al percipiente che potrà fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa che con la circolare n. 59 del 30/12/2003 sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della deduzione con particolare riferimento agli operai agricoli a tempo determinato.

Il percipiente ha la facoltà di chiedere al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR. In questo caso il punto 17 non va compilato.

Nel **punto 18** va indicato l'importo totale delle deduzioni spettanti per coniuge e familiari a carico di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del TUIR determinato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter del medesimo articolo e riconosciuto nei limiti dei redditi certificati a tassazione ordinaria al netto della deduzione di cui al precedente punto 17.

In tale punto deve essere ricompreso anche l'aumento di deduzione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, per il primo figlio in mancanza dell'altro coniuge e quello per ogni figlio portatore di handicap.

Il percipiente che in precedenti periodi d'imposta abbia dichiarato di aver diritto alle detrazioni per coniuge e familiari a carico, indicando le condizioni di spettanza, ha la facoltà di chiedere al sostituto la non applicazione della deduzione di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del TUIR. In questo caso il punto 18 non va compilato.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AQ), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Nel **punto 19** va indicato il totale imponibile IRPEF, relativo ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito, previste dall'art. 13 del TUIR.

Il punto 19 non va compilato per i redditi erogati agli eredi e per i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

In assenza nei punti 1 e/o 2 di somme corrisposte agli eredi del sostituto tale importo risulta dalla somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2, al netto delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR eventualmente riconosciute ed esposte nei punti 17 e 18 e della quota imponibile dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato indicata nelle annotazioni.

Al **punto 20** è indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al punto 19.

Il **punto 21** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 27; in tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AT).

Nel **punto 22** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AL) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2005 indicare "2005");
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Nel **punto 26** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 28;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del punto 26, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 27** va indicato il totale degli oneri detraibili comprensivo degli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 15, comma 1, del TUIR per le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AU) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nei **punti da 28 a 31** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

In particolare, va indicato:

- nel punto 28 l'importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2;
- nel punto 29 l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR;
- nel punto 30, l'ammontare del trattamento di fine rapporto destinato alle forme pensionistiche complementari con riferimento agli iscritti successivi al 28 aprile 1993. Tale punto non deve tuttavia essere compilato per gli iscritti, anche successivi alla predetta data, ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del Lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 124/93;
- nel punto 31 l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.
Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 31 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 28 e quella ricompresa nel punto 29.

Nel **punto 33** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AV) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 34** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AW) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 35** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Il **punto 36** deve essere barrato qualora, su richiesta del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione spettante ai sensi dell'art. 11 del TUIR. In tal caso, fermo restando quanto precisato per la compilazione dei punti 3 e 4, nel successivo punto 17 non dovrà risultare alcun importo.

Nel **punto 37** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1-bis del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00;
 - 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** qualora, ferme restando le condizioni 2) e 3) di cui al precedente codice A, i redditi di pensione risultino d'importo superiore ad euro 7.500,00, ma non ad euro 7.800,00;
- il **codice C** qualora sia stato esercitato il riscatto di cui all'art. 52, comma 1, lett. d-ter) del TUIR in presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1/1/2001.

I punti 43 e 44 devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate fino a febbraio a subire il prelievo a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 43** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AX) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 43 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 44**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 45 e 46** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;

- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 57 a 60** vanno indicati i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 60 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 59**.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nei **punti da 68 a 72** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate nell'anno con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, il riscatto anche parziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. n. 124/93, il riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, commi 3-ter e 3-quater e quello esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché le relative ritenute operate.

Per i riscatti esercitati ai sensi dell'ultima disposizione citata che non dipendano dal pensionamento dell'iscritto, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 68 a 72 l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 68 le somme erogate nell'anno, nel punto 69 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 70 e 71 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Si precisa che nel punto 68, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo di cui all'art. 19, comma 4-bis del TUIR, nel punto 68 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 68 deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 68 e 69, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

Nel punto 70 va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da riportare nelle sole annotazioni (cod. BA). Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 70 va indicato l'importo delle ritenute operate escluse, ove presenti, le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000. In tale punto non deve essere altresì indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001. Dei suddetti importi, non compresi nel punto 70, dovrà essere data informativa nelle annotazioni (cod. BA).

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 72 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

TABELLA A - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza		
13	Spese per istruzione	27	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri		

TABELLA B - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza complementare: codice (...), reddito (...); codice (...), reddito (...); ecc.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1 e/o 2 del CUD non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 68 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità o di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.
AC	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
AD	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
AE	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AF	Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente (...).
AG	Quota di retribuzione derivante dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo: importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro (...), importo corrispondente all'ammontare dei contributi a carico del lavoratore (...).
AH	Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente (...), quota imponibile (...), ritenute Irpef (...), trattenute di addizionale regionale all'Irpef (...).
AI	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AJ	Importo delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze (...) e dei compensi in natura comunque erogati (...) indipendentemente dall'ammontare. NOTA – L'esposizione di tali importi è sempre obbligatoria in quanto indipendente dal loro ammontare.
AK	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia, presenza o meno di TFR (...), rapporto a tempo determinato/indeterminato (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AL	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Stato estero (...), anno di imposta di percezione del reddito all'estero (...), importo del reddito estero (...), imposta pagata all'estero resasi definitiva (...), reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...).
AM	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AN	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AO	Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: credito Irpef rimborsato (...), credito addizionale regionale rimborsato (...), credito addizionale comunale rimborsato (...).
AP	La deduzione base per la progressività dell'imposizione è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AQ	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12, commi 1 e 2 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...), di cui per abitazione principale (...).
AR	Dettaglio oneri deducibili: descrizione onere (...), importo (...). Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AS	Premi e contributi versati per familiari a carico: importo per il quale è stata richiesta la deduzione (...), importo per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 28 (...), importo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel punto 29 (...).
AT	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AU	Dettaglio degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione del 19% al lordo delle franchigie applicate: codice onere (...), descrizione desunta dalla tabella A allegata (...), importo (...). NOTA – Per le spese sanitarie indicare l'importo comprensivo della franchigia di euro 129,11. L'importo delle spese inferiore alla franchigia va indicato con la seguente dicitura: "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
AV	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...".
AW	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AX	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...).
AZ	Redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
BA	Trattamento di fine rapporto: imposta sostitutiva sulla rivalutazione maturata dal 1/1/2001 (...). Prestazioni in forma di capitale: ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000 (...), imposta sostitutiva dell'11% sul risultato di gestione dal 1/1/2001 (...).
ZZ	Altre annotazioni obbligatorie.

**CUD
2006****ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA****COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI****Generalità**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all'unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

PARTE C**1. Dati previdenziali
e assistenziali****INPS**

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza e BONUS L. 243/2004) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio riga uno, riga due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituto, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

**Soggetti tenuti
alla certificazione
dei dati previdenziali
ed assistenziali**

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12.

Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2005 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005 ma riferiti a dicembre 2004 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2004);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti a dicembre 2005.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

SEZIONE 1 Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Il **punto 3 – Altro ente pensionistico** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art.2, co.18, della legge n.335/1995 fissato per l'anno 2005 in euro 84.049,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accredito contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento "preavviso" dell' EMens .

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da 01.2005 EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4 :

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto.
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali

I punti da 5 a 7 – Contributi dovuti – riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

In particolare barrare:

- il **punto 5** nel caso in cui i contributi siano stati interamente versati;
- il **punto 6** nel caso in cui i contributi siano stati parzialmente versati;
- il **punto 7** nel caso in cui i contributi non siano stati versati.

Nel **punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Nel **punto 9 – Bonus L. 243/2004** – per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, co. 12, della legge 29 agosto 2004, n. 243 deve essere riportato l'ammontare del bonus riferito ai contributi pensionistici maturati nell'anno di competenza della certificazione. L'importo va arrotondato all'unità di EURO.

I **punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 10** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori Emens;
- nel **punto 11** (alternativo al punto 10) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

SEZIONE 2

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Nel **punto 12 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, pari per l'anno 2005 ad euro 84.049,00). Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006, ma relative all'anno 2005 (art. 48 art. 51, co. 1, DPR n. 917/1986);

Nel **punto 13 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2005;

Nel **punto 14 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 15 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS** – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2005, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 (circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004).

In particolare:

- il **punto 16** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia EMens;
- nel **punto 17** (alternativo al punto 16) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens.

PARTE C**2. Dati previdenziali****INPDAP**

L'art.44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 ha previsto a decorrere dal 2005, con riferimento alle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater (certificazione unica ai fini fiscali e contributivi) devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all'INPDAP. Pertanto, essendo già state acquisite nel corso dell'anno 2005 tutte le informazioni occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione delle prestazioni e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'INPDAP, il CUD/2006 è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

Stante quanto sopra specificato i sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Casse gestite dall'INPDAP.

I dati previdenziali devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

**Soggetti tenuti
alla certificazione
dei dati previdenziali
ed assicurativi**

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2005 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l'anno 2005, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari".

Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall'INPDAP con la circolare n. 59/2004 pubblicata sul sito dell'Istituto.

Con le istruzioni che seguono, si illustrano i criteri di riepilogo dei dati già trasmessi nel corso dell'anno di denuncia all'INPDAP dalle Amministrazioni iscritte.

Ogni punto risulta essere la sintesi dei correlati campi che sono stati esposti dagli Enti nelle denunce mensili, già trasmesse secondo le modalità della richiamata circolare n. 59/2004.

Le Amministrazioni iscritte sono tenute alla compilazione di una sezione del quadro "Dati Previdenziali ed Assistenziali INPDAP" per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 1° agosto 2002.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 – circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2005.

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 18 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio.

In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio.

Esempi:

- **personale della scuola**

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 18 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2005. Ove trattasi di personale le cui competenze vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 18 coinciderà con il codice fiscale del sostituto d'imposta;

- **personale della Difesa**

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal Ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All."B", punto 4 lettera b).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (L.23/12/1996 n.662). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza, valorizzando il campo 18 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l'anno di riferimento.

Contribuzioni figurative

Per l'anno 2005 vengono richiesti il totale dell'imponibile ai fini pensionistici ed i relativi contributi, con esclusione dei periodi di servizio riguardati da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 – cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997), in quanto gli stessi sono stati già acquisiti in sede di DMA.

Per i riflessi contributivi in materia di congedi parentali cfr. Circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000.

Contribuzioni sospese

La certificazione deve riguardare le contribuzioni sospese per eventi calamitosi a seguito delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle successive disposizioni INPDAP.

L'importo dei contributi obbligatori sospesi deve essere evidenziato nel punto 36 Contributi sospesi anno 2005 (Nota operativa della D.C.E. – INPDAP n. 4 del 02/02/2005).

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/ 2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Informativa n. 5 del 18/3/2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n.22 del 23/6/2003 della D.C. Entrate).

Regolarizzazione delle posizioni assicurative dei cooperanti con le organizzazioni non governative, posti in aspettativa senza assegni, riguardati dalla nota operativa n.5 del 2/2/2005

Ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, cooperanti con le organizzazioni non governative, collocati in aspettativa senza assegni, è riconosciuto il servizio reso ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

Pertanto gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi a questo Istituto previdenziale ed alla compilazione della relativa denuncia dei redditi ai fini fiscali e contributivi.

Compilazione dei punti da 18 a 36

Nel **punto 18 – C.F. Amministrazione** – deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 19 – Codice identificativo INPDAP** – deve essere indicato il numero progressivo assegnato dall'INPDAP.

Nel **punto 20 – Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** – va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze, l'apposito codice attribuito da questo Servizio.

Nei **punti da 21 a 24** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza:

- punto 21 – *Cassa pensionistica*;
 - punto 22 – *Cassa previdenziale*;
 - punto 23 – *Cassa credito*;
 - punto 24 – *Cassa ENPDEP*;
- utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Si precisa che nella compilazione del punto 22 (Cassa previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;

Codice 002 se trattasi di personale optante TFR;

Codice 003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 25 – Anno di riferimento** – indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi.

Nel **punto 26** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale imponibile pensionistico** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 32 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 27** (codici Casse 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale contributi pensionistici** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nei campi 33 e 34 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 28** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale imponibile TFS** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 35 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 29** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale contributi TFS** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 36 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 30** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale imponibile TFR** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 37a dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 31** (codice Cassa 6 o 7) – **Totale contributi TFR** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 38a dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 32** (codice Cassa 9) – **Totale imponibile Cassa Credito** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 33** (codice Cassa 9) – **Totale contributi Cassa Credito** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 40 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 34** (codice Cassa 8) – **Totale imponibile ENPDEP** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 39 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 35** (codice Cassa 8) – **Totale contributi ENPDEP** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nel campo 41 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Nel **punto 36** – **Totale contributi sospesi anno 2005** – indicare la somma algebrica di quanto dichiarato nel corso dell'anno 2005 nei campi 50 e 51 dei quadri E0 e/o V1 della DMA.

Si precisa che dai totali di cui ai punti da 26 a 35 delle presenti istruzioni, va escluso quanto dichiarato con quadri V1 relativi ad anni precedenti, per i quali va compilata un'apposita sezione (Vedi Casi particolari - Competenze arretrate).

PARTE C

IPOST

3. Dati previdenziali

I dati previdenziali devono essere certificati dalla Società Poste Italiane s.p.a., dalle società ad essa collegate e dall'IPOST per il personale iscritto al Fondo di Quiescenza IPOST. I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo ai fini previdenziali dovuto all'IPOST. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva, ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione IPOST in tutti i suoi elementi giuridico-economici. Le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'IPOST sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio e aliquote contributive, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari". In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs n. 314 del 1997) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamenti emessi entro il 31 dicembre 2005.

Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 56 e 57 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 61.

Casi particolari

Trasferimento lavoratore

In caso di trasferimento del lavoratore da Società/Ente ad altra Società/Ente, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono e dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo di impiego, il tipo di servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Importi recuperati

In caso di recuperi di retribuzioni relativi ad anni precedenti, effettuati nel corso dell'anno 2005, va compilata un'apposita sezione, per ogni anno cui i recuperi si riferiscono, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti recuperati e relativi contributi precedenti dal segno – (meno). La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, con l'indicazione dei codici di tipo impiego, di tipo servizio ed i giorni utili.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio e il compenso sostitutivo delle ferie non godute.

L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 62. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 45 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

In caso di astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza ai figli, il dichiarante deve indicare al punto 56 (retribuzioni fisse e continuative) la retribuzione ridotta effettivamente corrisposta al dipendente. Nei campi relativi alle retribuzioni ai fini del TFS e TFR (59 e 60) deve essere indicata la retribuzione virtuale.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'IPOST, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti nominati amministratori locali elencati nell'art. 86 della L. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, l'amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione.

Compilazione dei punti da 37 a 78

Il **punto 37** deve essere utilizzato per l'inquadramento del dipendente: deve contenere i codici comparto (due caratteri), sotto comparto (due caratteri) e qualifica (sei caratteri) per le Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) e l'IPOST per le quali gli stessi sono previsti.

Nel **punto 38** deve essere indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST presso la quale il dipendente presta servizio.

Nel **punto 39** per i dipendenti iscritti all'IPOST assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei **punti 40 e 41** vanno specificate le date di inizio e fine del rapporto di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese, anno.

Il **punto 42** deve contenere il numero dei giorni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 43** deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione
--------	-------------

1	Destituzione per motivi disciplinari
2	Licenziamento art. 52 cc. nnl. con preavviso
3	Licenziamento art. 52 cc. nnl. senza preavviso
4	Risoluzione consensuale
5	Invaldità totale e permanente
6	Giusta causa
7	Giustificato motivo
8	Licenziamento
9	Passaggio ad altra amministrazione
10	Decesso
11	Collocamento a riposo per motivi disciplinari
12	Dispensa servizio
13	Dimissioni
14	Decadenza
15	Cessazione per anzianità (ante Poste)
16	Cessazione per limite di età (ante Poste)
17	Cessazione per limite di età
18	Cessazione per anzianità contributiva

19	Cessazione periodo prova
20	Fine contratto t. d.
21	Servizio militare
22	Rinuncia assunzione
23	Passaggio a Postecom
24	Passaggio a Egi Spa
25	Passaggio a Postevita

Nel **punto 44** va indicato il tipo di impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

<i>Codice</i>	<i>Percentuale sgravio contributivo</i>	
1	Tempo indeterminato	0%
2	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time)	50%
3	Tempo indeterminato disoccupato da almeno 24 mesi (anche part-time)	100%
4	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time)	50%
5	Tempo indeterminato in CIGS da almeno 24 mesi (anche part-time)	100%
6	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 12 mesi (anche part-time)	75%
7	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 24 mesi (anche part-time)	75%
8	Tempo indeterminato disoccup.spec. da almeno 36 mesi (anche part-time)	75%
9	Tempo indeterminato lav. da almeno 3 mesi di CIGS (no part time)	100%
10	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 12 mesi	100%
11	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. totale (L:68/99 art. 3/a)	100%
12	Tempo indeterminato lav.disabili fisc. Parz. (L. 68/99 art.3/b)	50%
13	Tempo indeterminato lav. in mobilità ass. per max 18 mesi	100%
14	Tempo indeterminato assunzioni in partic. territori	100%
15	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/99	0%
16	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/00	0%
17	Tempo indeterminato assunzione partic. Territori dall'1/1/01 al 31/12/01	0%
18	Tempo indeterminato sgravio totale triennale	100%
19	Tempo determinato	0%
20	Contratto formazione lavoro	0%
21	Contratto formazione lavoro Bolzano	0%
22	Contratto di apprendistato	0%

Nel **punto 45** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
1	Full time
2	Part time verticale
3	Part time orizzontale
4	Maternità obbligatoria
5	Maternità facoltativa 80% 1-2 mesi
6	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 fino a 3 anni
7	Maternità facoltativa 30% Legge 53/2000 3-4-5-6 mesi
8	Aspettativa sindacale retribuita
9	Aspettativa Legge 104 retrib. 30%
10	Aspettativa tossicodipend. Retr. 30%
11	Aspettativa malattia figlio non retribuita
12	Aspettativa personale
13	Malattia non retribuita
14	Aspettativa sindacale non retribuita
15	Aspettativa per cariche pubbliche
16	Aspettativa per cariche elettive

17	Aspettativa volontariato
18	Aspettativa tossicodipendente non retr.
19	Servizio militare
20	Richiamo militare 1-2 mesi
21	Richiamo militare dopo 1-2 mesi
22	Comando presso altra Amm. Pubbl.
23	Sospensione cautelare dal servizio
24	Sospensione senza assegno alimentare
25	CIG lunga durata
26	Astensione facoltativa 30% Legge 53/2000 3-8 anni
27	Congedo parentale Legge 53/2000 retribuzione 30%
28	Astensione facoltativa non retributiva Legge 53/2000
29	Congedo parentale Legge 53/2000 non retribuito
30	Congedo parentale straordinario Legge 388/2000

Nel **punto 46** va indicato:

- “1” per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
- “2” per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l’aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell’erogazione delle retribuzioni.

Nel **punto 47** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l’erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l’indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori “giornalieri” e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori. In caso di servizio part-time, (Legge n. 554 del 1988) l’indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti **40** e **41**), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.

Nei punti da **48** a **55** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici nonché i relativi giorni in cui è stato svolto il servizio utile ai fini delle maggiorazioni:

BENEFICI SPETTANTI PER MAGGIORAZIONI

Codice	Descrizione
1	Servizio in presenza di amianto
2	Non vedente (l. 113/85 e l. 120/91)
3	Lavoratori precoci (l. 449/97)
4	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (l. 336/70 art. 2)
5	Imbarco su mezzi di superficie
6	Servizio a bordo di navi militari
7	Lavoratori precoci (l. 335/95 art. 1 comma 7)
8	Lavoratori sordomuti e invalidi (l. 388/2000, art. 80 comma 3)

Nel **punto 56** va indicato il totale delle retribuzioni, compresa l’indennità integrativa speciale, dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi).

Nel **punto 57** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l’ammontare dell’eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto **61**.

Il **punto 58** deve essere compilato indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della I.I.S. ai fini della determinazione della maggiorazione del 18% assoggettabile a contributo.

Nel **punto 59** indicare le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita (Trattamento Fine Servizio).

Il **punto 60** deve essere utilizzato per l’indicazione delle retribuzioni utili ai fini della prestazione del trattamento di fine rapporto.

Nel **punto 61** deve essere indicato l’ammontare dell’eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell’anno, sia quale acconto per l’anno medesimo, sia a

saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel **punto 62** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo "*Casi particolari*".

Il **punto 63** riguarda il personale iscritto cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai 6 scatti stipendiali stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 1997 art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel **punto 64** va indicata la retribuzione erogata per la 13^o mensilità.

Nel **punto 65** va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel corso dell'anno 2005.

Nel **punto 66** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa.

Nel **punto 67** va indicato il codice fiscale delle Società (Poste Italiane s.p.a., e società collegate) o dell'IPOST obbligati al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria.

Nel **punto 68** va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 69** deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Il **punto 71** va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6 della L. 388/2000.

Nel **punto 72** deve essere indicata l'Indennità Integrativa Speciale annua, conglobata per effetto dei rinnovi contrattuali nella voce stipendio tabellare, già inclusa negli emolumenti fissi e continuativi di cui al punto 56.

Nel **punto 74** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2002.

Nel **punto 75** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2003.

Nel **punto 76** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2004.

Nel **punto 77** deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori, a carico degli iscritti, sospesi per l'anno 2005.

Nel **punto 78** deve essere indicata la percentuale dell'aspettativa sindacale non retribuita concessa al dipendente in misura parziale.